

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2020

565/2020/R/EEL

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1139^a riunione del 22 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2019;
- il regolamento (UE) 838/2010 della Commissione del 23 settembre 2010;
- il regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 dicembre 2002;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 ottobre 2010;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 ed il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A come s.m.i. (TIS);

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, il relativo Allegato A come s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2015, 517/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM ed il relativo Allegato A, come modificato dalla deliberazione 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/EEL e il relativo Allegato A come s.m.i.
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e il relativo Allegato A come s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 579/2017/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 431/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 431/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 567/2019/R/EEL e s.m.i. (di seguito: deliberazione 567/2019/R/EEL) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e s.m.i. (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e Allegato B (di seguito: TIME), come s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2020, 436/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 436/2020/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* 15 maggio 2020, 8/2020 (di seguito: determinazione 8/2020);
- il documento per la consultazione 22 novembre 2019, 481/2019/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 481/2019/R/EEL);
- il documento per la consultazione 15 settembre 2020, 336/2020/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 336/2020/R/EEL) e le risposte alla medesima consultazione.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 568/2019/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato, per il semiperiodo di regolazione 2020 – 2023, i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica approvati con deliberazione 654/2015/R/EEL per il periodo di regolazione 2016-2023;
- con la medesima deliberazione 568/2019/R/EEL, l’Autorità ha ritenuto opportuno, in relazione al servizio di misura dell’energia elettrica, riconoscere nel perimetro della tariffa di trasmissione i costi sostenuti dal gestore del sistema di trasmissione a seguito del trasferimento della responsabilità di talune attività previste dal servizio di misura, a valere dall’1 gennaio 2017, dalle imprese di distribuzione di energia elettrica al gestore del sistema di trasmissione medesimo, coerentemente con le previsioni di cui al TIME; e che tali costi siano enucleati in un’apposita quota parte della componente tariffaria CTR ai sensi

- dell'articolo 20 del TIT, in modo che siano di esclusiva competenza del gestore del sistema di trasmissione;
- l'articolo 4 del TIT disciplina gli obblighi informativi per gli esercenti i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali; e che, con determinazione 8/2020, sono state disciplinate le modalità operative di trasmissione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento tariffario da parte del gestore del sistema di trasmissione e dei proprietari di reti di trasmissione diversi dal suddetto gestore;
 - l'articolo 6 del TIT stabilisce che le richieste di rettifica dei dati tariffari comportino l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa richiedente, pari all'1% della variazione del livello dei ricavi attesi causato dalla medesima rettifica e comunque non inferiore a mille euro, da versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) sul Conto di cui all'articolo 54 del TIT;
 - l'articolo 7 del TIT disciplina l'applicazione della tariffa di trasmissione per punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, prevedendo che ciascuna impresa distributrice applichi, alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT, le componenti $TRAS_P$ e $TRAS_E$ a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, i cui valori sono fissati nella tabella 1 del medesimo TIT;
 - l'articolo 14 del TIT disciplina l'applicazione dei corrispettivi per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalla rete di trasmissione nazionale, prevedendo che ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) riconosca al gestore del sistema di trasmissione le componenti CTR_P e CTR_E a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, i cui valori sono fissati nella tabella 7 del medesimo TIT;
 - l'articolo 17 del TIT disciplina, per il periodo 2020 – 2023, i criteri di aggiornamento annuale delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
 - i criteri di aggiornamento di cui all'articolo 17 del TIT sono applicati anche ai fini dell'aggiornamento della componente tariffaria DIS, di cui all'articolo 46 della deliberazione 111/06, a copertura dei costi sostenuti da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) per lo svolgimento delle attività di dispacciamento;
 - nel corso del 2019, nell'ambito delle revisioni connesse al passaggio dal primo semiperiodo regolatorio (206-2019) al secondo semiperiodo (2020-2023), e in particolare in occasione della trasmissione delle informazioni patrimoniali rilevanti ai fini dell'aggiornamento dei costi di capitale per il 2020, Terna ha evidenziato la necessità di procedere alla riclassifica di taluni investimenti, relativi ai sistemi di automazione di stazione in tecnologia digitale (di seguito: sistemi digitali di stazione), ricompresi nell'ambito del cespite "stazioni elettriche"; e che, con la deliberazione 568/2019/R/EEL, l'Autorità ha ritenuto opportuno sospendere la valutazione sulla richiesta di riclassifica, nelle more di approfondimenti tecnici da svolgersi nel corso del 2020.

CONSIDERATO CHE:

- il tasso di remunerazione previsto per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: *wacc base*) per il periodo 2019 – 2021 è stato accertato nella misura del 5,6%;
- il *wacc base* rileva altresì ai fini della fissazione del tasso da applicare per la determinazione della soglia massima ammissibile per la capitalizzazione degli interessi passivi sostenuti in relazione alle nuove immobilizzazioni in corso a partire dall'anno 2016, nonché ai fini della determinazione del tasso di remunerazione delle immobilizzazioni in corso d'opera ai sensi del comma 18.4 del TIT;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'Istat, per il periodo giugno 2019 – maggio 2020, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura dello 0,15%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat e pubblicato nel mese di settembre 2020, nel periodo II trimestre 2019 – I trimestre 2020, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura dello 0,90%;
- il tasso annuale di recupero di produttività applicato ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi relativi al servizio di trasmissione, ai sensi del comma 17.4 del TIT, è pari all'0,4%; e che tale tasso annuale di recupero di produttività è applicato anche con riferimento all'attività di dispacciamento;
- i volumi di riferimento per la determinazione delle componenti tariffarie CTR_p e CTR_E per l'anno 2021, sulla base dei dati registrati a consuntivo negli ultimi 12 mesi disponibili (ottobre 2019 – settembre 2020), risultano pari a 51,6 GW e 223,4 TWh, in riduzione rispettivamente del 5,1% per la potenza e dell'8,0% per l'energia rispetto ai volumi di riferimento considerati ai fini del dimensionamento delle componenti tariffarie CTR per l'anno 2020;
- ai fini della determinazione delle componenti tariffarie $TRAS_E$ per l'anno 2021 è necessario stimare i volumi di energia elettrica attesi per l'anno 2021.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazioni del 22 settembre 2020 (prot. Autorità A/29950 del 23 settembre 2020), Terna ha presentato all'Autorità dati economici ed approfondimenti tecnici in relazione ai sistemi digitali di stazione (per i quali attualmente trova applicazione il cespite "stazioni elettriche", che ha durata convenzionale regolatoria di 33 anni, ai sensi della Tabella 6 del TIT); e che nell'ambito di tali approfondimenti, tra l'altro:

- a) Terna ha presentato analisi tecniche che concludono che “*un valore di riferimento ammissibile per la vita utile dei sistemi digitali si attesta su un periodo pari a circa 15 anni*”;
 - b) Terna ha indicato che tali cespiti sono stati iscritti nei valori patrimoniali di bilancio sulla base di una vita utile economica-tecnica pari a 15 anni;
 - c) sono state evidenziate possibili criticità per la sicurezza del sistema elettrico derivanti dalla eventuale mancata sostituzione dei sistemi digitali di stazione al termine della vita tecnica;
- con comunicazione 29 ottobre 2020 (prot. Autorità A/35053 del 30 ottobre 2020), in coerenza con quanto disposto dalla determinazione 8/2020, Terna ha presentato all’Autorità la proposta tariffaria per l’aggiornamento dei ricavi di riferimento a copertura dell’attività di trasmissione e dei costi per lo svolgimento dell’attività di dispacciamento (di seguito: proposta tariffaria) relativa all’anno 2021;
 - con comunicazione del 29 ottobre 2020 (prot. Autorità A/35036 del 29 ottobre 2020), Terna ha comunicato all’Autorità, ai sensi della deliberazione 431/2018/R/EEL, dati e informazioni sui costi derivanti dalla partecipazione ad accordi ed organismi transnazionali previsti dalla normativa europea (c.d. profili euro-unitari), rilevanti ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento a copertura dei costi per lo svolgimento dell’attività di dispacciamento;
 - Terna, nell’ambito della proposta tariffaria per l’anno 2021 ha, tra l’altro:
 - a) richiesto la rettifica del valore degli incrementi patrimoniali di taluni cespiti, comunicati in anni precedenti, per effetto di riclassifiche o correzioni di errori materiali nei dati già comunicati, per un valore complessivo, valutato a costo storico, di circa euro 10 milioni di euro, con un incremento netto degli incrementi patrimoniali pari a circa 0,9 milioni di euro; tali rettifiche rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del TIT;
 - b) richiesto di considerare, in forza dei ritardi accumulati nella realizzazione degli investimenti a causa dell’emergenza pandemica causata dal COVID-2019, un ulteriore anno di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, valorizzando ad un *wacc* ricalcolato con D/E pari a 4, rispetto al periodo di massimo 4 anni di remunerazione delle immobilizzazioni in corso di cui al comma 18.4 del TIT;
 - c) con riferimento ai sistemi digitali di stazione:
 - i. proposto di prevedere, con riferimento agli investimenti realizzati a decorrere dall’anno 2019, una vita utile regolatoria di 15 anni, in coerenza con la vita utile economico-tecnica utilizzata in bilancio e con le evidenze tecniche fornite;
 - ii. proposto di riclassificare gli *asset* relativi ai sistemi digitali di stazione entrati in esercizio nel periodo 2004-2018 attribuiti fin dal 2004 al cespite Stazioni elettriche - pari a circa 405 milioni di euro di costo storico, con un valore netto residuo rivalutato pari a circa 350 milioni di € - ammortizzandoli in funzione della vita residua calcolata considerando una vita utile pari a 15 anni;

- iii. richiesto di recuperare il maggior ricavo relativo all'anno 2020 derivante dalla riclassifica di cui al precedente alinea, non riconosciuto con deliberazione 568/2019/R/EEL per effetto degli ulteriori approfondimenti sui sistemi digitali di stazione ivi disposti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con nota del 2 dicembre 2020 (prot. Autorità P/40293), gli uffici dell'Autorità hanno comunicato a Terna le risultanze istruttorie sulla proposta di aggiornamento tariffario per l'anno 2021, evidenziando in particolare:
 - a) la necessità di fornire ulteriore informazioni sull'entità e sull'impatto in termini di variazione del livello dei ricavi di riferimento derivante dalle rettifiche proposte dei dati di costo storico per la correzione di errori materiali, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del TIT;
 - b) la non ammissibilità della richiesta di considerare un ulteriore anno di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, in quanto non coerente con le previsioni di cui al comma 18.4 del TIT e comunque non proporzionata rispetto agli effetti dell'emergenza pandemica sull'operatività di Terna;
 - c) relativamente ai sistemi digitali di stazione, tra l'altro, la possibilità di:
 - i. introdurre una nuova categoria di cespiti con vita utile regolatoria pari a 15 anni per i cespiti afferenti a sistemi digitali di stazione entrati in esercizio a decorrere dall'anno 2019 compreso;
 - ii. continuare ad ammortizzare i cespiti afferenti ai sistemi digitali di stazione messi in esercizio dal 2004 al 2018 in base ad una vita utile regolatoria pari a 33 anni fino all'anno precedente alla dismissione e, per dismissioni successive al 14esimo anno di esercizio, in via straordinaria rispetto alle ordinarie regole di riconoscimento tariffario, di riconoscere in tariffa l'intero valore netto residuo del cespite rivalutato all'anno della dismissione, attraverso una restituzione in un periodo non inferiore a 5 anni, senza ulteriori rivalutazioni e senza riconoscimento dei relativi oneri finanziari, al fine di contenere gli impatti sulle tariffe elettriche; e che a tal fine, Terna dovrà:
 - rendere disponibile una previsione, aggiornata annualmente con riferimento al triennio successivo, delle esigenze di dismissione per obsolescenza tecnologica dei sistemi digitali di stazione messi in esercizio nel periodo 2004-2018, documentabili anche in relazione alle diverse famiglie tecnologiche e al loro diverso grado di standardizzazione;
 - coerentemente, con cadenza annuale, evidenziare le dismissioni realizzate, motivando eventuali scostamenti significativi rispetto al previsto e fornendo elementi adeguati a documentare l'effettiva necessità della dismissione;

- Terna, con comunicazione 11 dicembre 2020 (prot. Autorità A/41800 del 14 dicembre 2020, di seguito: comunicazione dell'11 dicembre 2020), ha presentato una nuova proposta tariffaria, apportando le modifiche e fornendo i chiarimenti richiesti dall'Autorità; e che tale proposta è risultata sostanzialmente coerente con le disposizioni di cui al TIT e al TIME.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità ha definito un'incentivazione transitoria per il periodo 2016-2019 per alcuni interventi di sviluppo e ha previsto che il gestore del sistema di trasmissione non abbia titolo all'incentivazione suddetta per ciascun intervento o ciascuna opera di sviluppo la cui data di entrata in esercizio è successiva di oltre sei mesi alla data obiettivo definita dall'Autorità per quell'intervento o quell'opera di sviluppo;
- con la deliberazione 436/2020/R/EEL l'Autorità ha previsto che la franchigia per l'entrata in esercizio delle opere O-NPR1 con data obiettivo dicembre 2019 sia incrementata da sei a nove mesi per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-2019 e delle misure a essa conseguenti;
- di conseguenza, gli interventi presenti nelle liste c.d. I-NPR1 e O-NPR1 la cui data di entrata in esercizio è successiva alla data obiettivo maggiorata della relativa franchigia (aggiornata a novembre 2020 per effetto della deliberazione 436/2020/R/EEL), non hanno titolo alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso realizzatesi durante il NPR1;
- Terna, nell'ambito della proposta tariffaria per l'anno 2021, come da ultimo presentata in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso i dati di consuntivo e le informazioni sugli investimenti relativi alle opere I-NPR1 e O-NPR1, con data di completamento prevista entro il 31 dicembre 2019; e che in tale sede, Terna, ha inoltre indicato che, nelle tariffe 2017-2019, l'ammontare riconosciuto per la remunerazione dei lavori in corso (incrementali rispetto al 31/12/2015) per tali investimenti - spettante in caso di rispetto della data obiettivo maggiorata della franchigia - è quantificabile in circa 2 milioni di euro e che, non essendo stata rispettata la data obiettivo, la società ha provveduto a scontare tale ammontare dai ricavi di riferimento relativi all'anno 2021.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 27 settembre 2019 è terminato il periodo di esenzione per la disciplina di accesso a terzi in favore di EL.IT.E. relativamente al collegamento c.d. *merchant line* Tirano – Campocologno;
- per effetto delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1 e comma 2, del decreto 21 ottobre 2005, Terna è tenuta a sottoscrivere con EL.IT.E. S.p.A. (di seguito: EL.IT.E.) una convenzione per disciplinare l'attività di esercizio e manutenzione ed a corrispondere a EL.IT.E. un costo operativo ritenuto congruo per la

- gestione e manutenzione della parte italiana del collegamento successivamente al periodo di esenzione;
- con comunicazione del 10 dicembre 2020 (prot. Autorità A/41503 del 10 dicembre 2020), Terna ha indicato che *“entro la conclusione del processo di acquisizione (attualmente in corso) verrà corrisposto ad EL.IT.E. il canone annuale di 223 k€ annui, con applicazione dalla data di scadenza dell’esenzione”*;
 - con la proposta tariffaria per l’anno 2021 presentata in data 11 dicembre 2020, Terna ha indicato che l’importo a copertura del suddetto costo operativo *“dovrebbe rientrare nel perimetro dei costi riconosciuti del servizio di trasmissione fin dalla scadenza del periodo di esenzione, non essendo stato ancora intercettato dalla regolazione come costo riconoscibile per il semiperiodo 2020-23”*, nonostante *“la regolazione tariffaria consentirebbe il riconoscimento di tali costi solo a partire dal prossimo periodo regolatorio alla stregua di un costo operativo associato ad un nuovo investimento di rete”*;
 - nella suddetta proposta tariffaria per l’anno 2021, Terna ha incluso, nell’ambito dei costi operativi riconosciuti, i costi operativi relativi al collegamento Tirano – Campocologno.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’Autorità ha introdotto, con l’articolo 47 dell’Allegato A alla deliberazione 567/2019/R/EEL, un meccanismo *una tantum* di premialità per la promozione dell’unificazione della rete di trasmissione;
- nel documento per la consultazione 336/2020/R/EEL, fra gli altri temi discussi, l’Autorità ha espresso l’orientamento di prevedere una revisione temporale delle modalità di applicazione del meccanismo di premialità di cui al suddetto articolo 47, per tenere conto degli impatti dell’emergenza epidemiologica COVID-19 che, con le complessità che ne sono conseguite, può aver determinato un ritardo nelle attività di negoziazione che coinvolgono le imprese;
- in risposta alla consultazione, il suddetto orientamento è stato generalmente condiviso dagli operatori, ed in aggiunta:
 - Terna, oltre a condividere l’orientamento dell’Autorità, ha indicato che *“la prospettata estensione di 6 mesi non dovrebbe essere limitata solo alla premialità inizialmente prevista per le acquisizioni realizzate nel corso 2020 (6% del capitale investito netto) ma estesa anche alle premialità per le acquisizioni degli anni successivi (4% nel 2021 e 2% nel 2022). L’emergenza epidemiologica COVID-19 ha infatti determinato un ritardo strutturale nelle attività di negoziazione che rende necessaria una proroga complessiva di 6 mesi dell’intero periodo di incentivazione”*;
 - un soggetto ha evidenziato l’opportunità di *“prevedere l’estensione del premio pari al 6% del capitale investito netto a tutte le acquisizioni che avverranno nel corso del 2021 e spostare coerentemente anche gli altri*

termini (i.e. 4% per le acquisizioni che avverranno nel 2022 e 2% per quelle che avverranno nel 2023)”;

- è stata riscontrata la possibilità di differenti interpretazioni in relazione ai commi 46.4 e 46.5 dell’Allegato A alla deliberazione 567/2019/R/EEL, che disciplinano l’ammontare massimo dei premi per la promozione dell’efficienza dei costi di investimento nel semiperiodo 2020-2023;
- come indicato nelle premesse della deliberazione 567/2019/R/EEL e nella relazione tecnica che la accompagna, l’Autorità ha confermato in quella deliberazione l’orientamento indicato nel documento per la consultazione 481/2019/R/EEL di prevedere un tetto pari al valore massimo tra il costo di investimento e una soglia fissa per sezione o sottosezione di rete;
- su mandato del Collegio dell’Autorità nella riunione 1132, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* ha comunicato a Terna, con la sopra richiamata nota del 2 dicembre 2020, la corretta interpretazione del comma 46.5 dell’Allegato A alla deliberazione 567/2019/R/EEL.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta tariffaria relativa all’aggiornamento, per l’anno 2021, dei ricavi di riferimento a copertura dei costi afferenti all’attività di trasmissione e dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività di dispacciamento, come presentata dal gestore del sistema di trasmissione da ultimo con comunicazione dell’11 dicembre 2020, ad eccezione della richiesta di copertura *una tantum* del costo operativo relativi al collegamento Tirano – Campocologno;
- con riferimento al collegamento Tirano – Campocologno, non dar corso alla richiesta di copertura *una tantum* del relativo costo operativo in quanto, in disparte la tardività formale della richiesta, da un punto di vista sostanziale, la richiesta non si ritiene compatibile con il normale trattamento tariffario dei costi operativi in caso di variazioni del perimetro delle attività regolate e, ove accettata, riconoscerebbe a Terna costi, scaricandoli sul sistema, che la società avrebbe potuto efficientare anticipando l’acquisizione e fornirebbe un incentivo contrario rispetto all’obiettivo di completare l’unificazione della rete di trasmissione;
- ai fini della determinazione delle componenti tariffarie $TRAS_E$ per l’anno 2021, in analogia ai criteri adottati per la determinazione delle tariffe obbligatorie relative al servizio di distribuzione dell’energia elettrica per il medesimo anno 2021, i volumi di energia elettrica per l’anno 2021 sono stimati a partire dai dati a preconsuntivo relativi all’anno 2020 tenendo conto e pesando adeguatamente le condizioni di eccezionalità legate all’emergenza sanitaria in corso e ritenendo ragionevole una ripresa dei volumi medi di energia per punto attivo, in coerenza con le previsioni macroeconomiche di ripresa, quali quelle contenute del Documento Programmatico di Bilancio del 2021;
- con riferimento agli investimenti realizzati a decorrere dall’anno 2019, prevedere una nuova categoria di cespiti relativa ai sistemi digitali di stazione

- con una vita utile regolatoria pari a 15 anni, che appare coerente con le caratteristiche tecnologiche dei medesimi apparati, anche tenuto conto delle evidenze fornite;
- prevedere che i cespiti afferenti ai sistemi digitali di stazione messi in esercizio dal 2004 al 2018 continuino ad essere ammortizzati in base ad una vita utile regolatoria pari a 33 anni fino all'anno precedente alla dismissione e, per dismissioni successive al 14esimo anno di esercizio, in via straordinaria rispetto alle ordinarie regole di riconoscimento tariffario, riconoscere in tariffa l'intero valore netto residuo del cespite rivalutato all'anno della dismissione, attraverso una restituzione in un periodo non inferiore a 5 anni, senza ulteriori rivalutazioni e senza riconoscimento dei relativi oneri finanziari, al fine di contenere gli impatti sulle tariffe elettriche; e che tale trattamento tariffario sia coerente con l'esigenza di contemperare il tempestivo adeguamento di apparati essenziali per le esigenze di sicurezza del sistema ove se ne evidenzia l'obsolescenza, con un corretto incentivo a non procedere a dismissioni anticipate di apparati ancora utili, limitando l'impatto in termini tariffari;
 - riconoscere la maggiorazione del tasso di remunerazione sugli investimenti relativi alle opere I-NPR1 e O-NPR1 entrate in esercizio negli anni 2016-2019, a valere sulle tariffe di trasmissione per l'anno 2021, pari a circa 4,6 milioni di euro;
 - procedere all'aggiornamento per l'anno 2021:
 - a) delle componenti CTR_P e CTR_E , di cui all'articolo 14 del TIT;
 - b) delle componenti $CTR^{Premium}$, CTR^{PdD} , CTR^{MIS} e CTR^{ITC} di cui all'articolo 20 del TIT;
 - c) delle componenti $TRAS_P$ e $TRAS_E$, di cui all'articolo 7 del TIT, afferenti alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del medesimo TIT.
 - per tenere conto degli impatti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, prevedere una revisione temporale delle modalità di applicazione del meccanismo di premialità per l'unificazione della rete di trasmissione di cui all'articolo 47 dell'Allegato A alla deliberazione 567/2019/R/EEL, limitatamente alla scadenza del 31 dicembre 2020, così da tenere conto degli impatti delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica adottate nel periodo primaverile;
 - non accogliere le proposte di proroghe delle successive scadenze di cui all'articolo 47 dell'Allegato A alla deliberazione 567/2019/R/EEL, così da mantenere un adeguato stimolo ad una tempestiva unificazione della rete di trasmissione negli anni a venire;
 - chiarire la formulazione del comma 46.5 dell'Allegato A alla deliberazione 567/2019/R/EEL, al fine di evitare ogni potenziale incertezza interpretativa

DELIBERA

1. di approvare le proposte tariffarie presentate dal gestore del sistema di trasmissione relative all'aggiornamento, per l'anno 2021, dei ricavi di riferimento a copertura dei costi afferenti all'attività di trasmissione e dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di dispacciamento, a eccezione della richiesta di copertura *una tantum* del costo operativo relativi al collegamento Tirano – Campocologno;
2. di modificare la tabella 6 del TIT come riportato nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento al fine di prevedere una nuova categoria di cespiti con una vita utile regolatoria pari a 15 anni per gli investimenti relativi ai sistemi digitali di stazione realizzati a partire dall'anno 2019;
3. di prevedere che i cespiti afferenti ai sistemi digitali di stazione messi in esercizio dal 2004 al 2018 continuino ad essere ammortizzati in base ad una vita utile regolatoria pari a 33 anni fino all'anno precedente alla dismissione e, per dismissioni successive al 14esimo anno di esercizio, di riconoscere in tariffa l'intero valore netto residuo del cespite rivalutato all'anno della dismissione, attraverso una restituzione in un periodo non inferiore a 5 anni, senza ulteriori rivalutazioni e senza riconoscimento dei relativi oneri finanziari; a tal fine, Terna in sede di proposta tariffaria a partire dall'anno 2021:
 - a) rende disponibile una previsione, aggiornata annualmente con riferimento al triennio successivo, delle esigenze di dismissione per obsolescenza tecnologica dei sistemi digitali di stazione messi in esercizio nel periodo 2004-2018, documentabili anche in relazione alle diverse famiglie tecnologiche e al loro diverso grado di standardizzazione;
 - b) evidenzia con cadenza annuale le dismissioni realizzate, motivando eventuali scostamenti significativi rispetto al previsto e fornendo elementi adeguati a documentare l'effettiva necessità della dismissione;
4. di aggiornare, per l'anno 2021, le componenti $TRAS_P$ e $TRAS_E$, di cui all'articolo 7 del TIT, le componenti CTR_P e CTR_E , di cui all'articolo 14 del TIT, e le componenti $CTR^{Premium}$, CTR^{PdD} , CTR^{MIS} e CTR^{ITC} di cui all'articolo 20 del TIT, come riportate nelle Tablelle 1, 7 e 8 allegata al presente provvedimento, che sostituiscono le tabelle con la medesima numerazione allegata al TIT;
5. di applicare, a Terna S.p.a., l'indennità amministrativa per la richiesta di rettifiche di cui all'articolo 6 del TIT nella misura di euro 1.000, da versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, sul *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica* di cui all'articolo 47 del TIT, entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
6. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 567/2019/R/EEL:
 - a) sostituendo, al comma 46.5, le parole “il relativo premio è” con le parole “l'ammontare massimo del relativo premio è”;
 - b) sostituendo, al comma 47.2, lettera a), le parole “acquisizione dell'asset nel corso del 2020” con le parole “acquisizione dell'asset entro il 30 giugno 2021”;

- c) sostituendo, al comma 47.2, lettera b), le parole “acquisizione dell’asset nel corso del 2021” con le parole “acquisizione dell’asset nel secondo semestre 2021”;
- d) aggiungendo, al comma 47.3, lettera a), dopo le parole “acquisizione durante l’anno *f* di fine esenzione o nell’anno successivo” le parole “o comunque entro il 30 giugno 2021”;
- 7. di pubblicare il presente provvedimento, nonché le Tablelle 1, 6, 7 e 8 del TIT, come aggiornate ai sensi dei precedenti punti 2. e 4., e l’Allegato A alla deliberazione 567/2019/R/EEL, come aggiornato ai sensi del presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini